

XCIII.

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedo — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale conclusa colla Svizzera — Osservazione del Senatore Lauzi (relatore) alla quale rispondono i Senatori Di Pollone ed il Presidente del Consiglio dei Ministri — votazione dell'articolo unico di quel progetto, non che di quello del progetto per l'approvazione della convenzione postale conclusa colla Grecia — Seguito della discussione del progetto sull'istituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia — Aggiunte all'articolo 3 proposte dal Senatore Vigliani — Dichiarazione del Senatore Cibrario — Proposta di rinvio delle aggiunte Vigliani all'ufficio centrale fatta dal Senatore Farina, combattuta dal Senatore Cibrario — Proposizione del Senatore di Pollone — Parole al riguardo dei Senatori Vigliani, Cibrario e Farina — Adozione della proposta del Senatore Di Pollone — Sospensione della discussione dell'articolo 3 — Emendamenti all'articolo 4 del Senatore De Cardenas — Approvazione della proposta del Senatore Gallina in ordine ai medesimi — Considerazioni del Senatore Colla sull'articolo suddetto — Proposta sospensiva dell'articolo 5 fatta dal Senatore De Foresta oppugnata dal Senatore Cibrario — Replica del Senatore De Foresta — Reiezione della proposta De Foresta — Adozione dell'emendamento all'articolo 5 del Senatore Corsi e dell'articolo stesso — Emendamento del Senatore Chiesi all'articolo 6 combattuto dai Senatori Vigliani e Cibrario — Reiezione dell'emendamento Chiesi — Adozione degli articoli 6 al 9 — Istanze e proposte del Senatore Colla sull'articolo 10 — Ritiro dell'articolo 10 per parte dell'ufficio centrale — Discorso del Senatore Montanari sull'articolo 11 — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro delle Finanze e il Presidente del Consiglio, e più tardi interviene anche il Ministro di Grazia e Giustizia.

(Il Senatore, Segretario, D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato).

(Dà quindi lettura di una lettera del Senatore Di Breme con cui per ragioni d'ufficio chiede un congedo che gli è dal Senato concesso).

DISCUSSIONE SUI PROGETTI DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE
DELLE CONVENZIONI POSTALI
CONCHIUSE COLLA SVIZZERA E COLLA GRECIA.

(V. atti del Senato N. 124).

Presidente. Rammenta il Senato che quando in una delle sedute della settimana scorsa si fissò l'ordine del giorno complessivo per i lavori del Senato, si è fatta riserva di dar passo alla discussione di quelle leggi di minor mole, ma per loro natura urgenti, con-

temporaneamente a quella delle leggi di maggior estensione, che erano portate all'ordine del giorno.

Ora domanderei al Senato la permissione di mettere in discussione nella seduta d'oggi i due progetti di legge relativi all'approvazione delle Convenzioni postali, di somma urgenza, come ha già indicato l'onorevole signor Ministro degli esteri quando li presentava al Senato.

Se non c'è osservazione in contrario darò lettura dell'uno e dell'altro di questi progetti.

Ben inteso che dopo la votazione dei medesimi si ritornerà alla discussione del progetto di legge sull'istituzione della Corte dei conti.

Darò quindi lettura dell'articolo unico del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale conclusa colla Svizzera:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione postale colla Svizzera, conclusa in Torino l'8 agosto 1861, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il febbraio 1862. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Lauzi**, *Relatore*. Si era osservato nella relazione dell'ufficio centrale che sarebbe bene di riempire la lacuna in bianco del giorno, nella convenzione colla svizzera.

Se si avesse la notizia che lo scambio delle ratifiche è seguito, ed in qual giorno, si eviterebbe l'inconveniente di accennare una data in bianco in una legge.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Credo di poter spiegare il motivo per cui quella data è rimasta in bianco nella legge.

Le ratifiche possono sempre precedere o susseguire la presentazione della legge.

Il Governo può nei due casi promuovere il voto sulla legge necessaria a sanzionare siffatte convenzioni senza che ne derivino inconvenienti, mentre ove le ratifiche non fossero concesse dai rispettivi governi, la legge non sarebbe dal potere sovrano sanzionata, e rimarrebbe, come ciò accade le tante volte, come non avvenuta, e viceversa ove le ratifiche fossero già state scambiate, votata la legge tutto lo stadio da percorrersi sarebbe compiuto.

In ordine poi all'epoca dell'attuazione della legge, se male non m'appongo, ci è nella Convenzione colla Svizzera un articolo col quale si determina che tale epoca verrà posteriormente fissata d'accordo dalle due amministrazioni contraenti, e questo modo non solo è quello generalmente praticato, ma è il solo conforme alle esigenze dei governi retti costituzionalmente, mentre col voler determinare a priori un giorno fisso, si viene di fatto a restringere la libertà d'azione delle Camere legislative.

Non mi aspettavo og.i di dover discutere le due Convenzioni colla Svizzera e colla Grecia, e non sono quindi preparato ad entrare in minute spiegazioni sulle disposizioni che contengono, ed a porre in rilievo i diversi vantaggi che ne scaturiscono pel paese; rammento però dalla semplice e rapida lettura che ne ho fatto quando ci venne distribuita la legge, che nella pedissequa Convenzione vi sta appunto inserito uno speciale articolo nel senso da me additato.

Così si fece nella Convenzione che ho avuto l'onore di trattare nel 1860 col governo francese quale plenipotenziario di S. M. il Re nostro, e ciò è quanto si opera regolarmente affinché vengano così rispettati i diritti del Parlamento.

Ora pregherò il Senato di permettermi ancora due parole, senza però che io abbia l'intendimento di anticipare sulla discussione della Convenzione colla Grecia, onde non aver più ad intrattenerlo nuovamente su questa questione.

La Convenzione colla Grecia ha il grave torto di aver

fissato appunto il giorno in cui sarebbe stata attuata; il quale giorno, se non vado errato, si è il 16 febbraio corrente.

Ora si vede quale sconcio ne avviene; il Senato vota l'approvazione d'una Convenzione la quale è già in vigore da circa 15 giorni: se si fosse per quella Convenzione seguito il sistema or ora regnato, e che generalmente si usa in siffatte convenzioni, non sarebbesi tale inconveniente verificato.

Qui però io debbo ad onor di giustizia verso il Ministero dichiarare, che l'errore non fu da lui commesso, ma sì dal plenipotenziario, il quale ebbe l'incarico di trattare prima la Convenzione, e di operare poscia lo scambio delle ratifiche. In questa circostanza egli forse per mera inavvertenza fissò d'accordo col Governo Ellenico l'attuazione della Convenzione pel giorno da me indicato.

Questo fu un errore, certamente deplorabile, sotto lo aspetto della riverenza dovuta ai principii costituzionali che ci reggono; sulla quale violazione però non essendo certamente stata mancanza volontaria a quella riverenza cui ha diritto ognuno dei due Corpi deliberanti, io credo che il Senato vorrà passar oltre, tanto più che, chiudendo queste brevi mie parole, ripeterò essere l'una e l'altra Convenzione, per quel tanto che io posso conoscere la materia che ne forma l'oggetto, sotto d'ogni rapporto soddisfacenti e meritevoli dei nostri voti.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io non ho nulla ad osservare sulle giudiziose riflessioni esposte dall'onorevole Senatore Di Pollone, uomo versatissimo in questa materia, circa al modo di combinare queste Convenzioni; ma non posso a meno, anche come Relatore dell'ufficio centrale, di osservare che è desiderabile che quella data sia riempita.

Io conosco benissimo che lo scambio delle ratifiche può essere fatto o prima o dopo, e non ha influenza sulla conferma della legge che fa il Senato; trovo però che se è inutile di accennarlo, si potevano omettere le parole: *di cui sono scambiate le ratifiche*: ma dal momento che la legge contiene questa frase, che le ratifiche sono state scambiate, lasciando il giorno in bianco, non mi pare, ripeto, che ciò sia troppo conveniente. Lascio però al Senato di decidere.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io non aggiungerò schiarimenti ulteriori a quelli già dati dall'onorevole Senatore Di Pollone rispetto all'irregolarità di aver stabilito innanzi tempo il giorno in cui il trattato doveva passare in esecuzione. Mi resta solo ad avvertire che, ove avessi ricevuto per tempo la relazione dell'ufficio centrale, mi sarei fatto un dovere di dare anche la data del giorno delle ratifiche della Convenzione postale colla Svizzera, imperocchè esse sono già avvenute, e quantunque ora non ricordi il giorno preciso, procurerò ciò nulla meno che siffatta lacuna sia immediatamente riempita.

Presidente. Il Signor relatore dell'ufficio centrale non insistendo ulteriormente sulla fatta istanza, e d'altronde il difetto di data da lui accennato non essendo altro che un fatto materiale, non può avere alcuna conseguenza, e vi si potrà rimediare coll'apporvi la data lasciata in bianco nel progetto.

L'articolo a cui alludeva l'onorevole Senatore Di Pollone nella Convenzione fra il Governo di S. M. e il Governo Svizzero, è il 39, concepito in questi termini:

« La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront.

« Elle demeurera obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. »

Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale: chi la vuol chiudere, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo unico della legge (V. sopra).

Secondo il nostro regolamento trattandosi di un articolo unico al quale non si propone alcun emendamento, non si fa luogo alla votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro allo squittinio segreto.

Però, come già accennai, vi ha un altro progetto di legge compreso eziandio in un articolo solo, quello cioè relativo all'approvazione della Convenzione postale colla Grecia, il quale, quando non siavi opposizione, potrebbe per risparmio e di tempo e di incomodo essere messo a partito unitamente al primo, mediante una sola chiamata per l'uno e l'altro squittinio segreto.

Non facendosi osservazione, ritengo il Senato assente, e passo a dare lettura dell'articolo unico del mentovato progetto.

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione postale colla Grecia conchiusa in Atene il 17/29 luglio 1861, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 4/16 gennaio 1862. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra entrambi i progetti di legge sovra menzionati.

(Il Senatore, Segretario, D'Adda fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione relativamente al progetto di legge per l'approvazione della Convenzione con la Svizzera:

Votanti 79
Favorevoli 78
Contrarii 1

Il Senato adotta.

In ordine a quello per l'approvazione della Convenzione con la Grecia:

Votanti 78

Favorevoli 75

Contrari 3

Il Senato adotta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti. Essa era rimasta all'articolo 3.

Il Senatore Vigliani avendo, sul finire della seduta, domandato ieri la parola, che per l'ora avanzata non gli fu concessa, gliela accordo ora dopo aver data lettura dell'articolo 3.

Senatore **Vigliani.** Intendo di parlare sopra un'aggiunta che propongo all'articolo 3, così se qualcheduno avesse intenzione di fare osservazioni sopra il testo dell'articolo mi riservo di prendere la parola dopo.

Presidente. Rileggerò l'articolo 3.

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto reale a proposta del Ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per Decreto reale a proposizione del Ministro delle finanze. Dopo queste prime nomine necessarie alla composizione degli uffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine non derivanti da accrescimento dei ruoli normali, saranno fatte per Decreto reale a relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte. »

Senatore **Vigliani.** La scelta dei soggetti che dovranno comporre la nuova Corte dei conti è cosa, o Signori, della più alta importanza.

È un antico dettato di esperienza che anche le cattive istituzioni coll'opera di buoni magistrati riescono a bene, mentre le istituzioni buone nelle mani di magistrati cattivi falliscono al loro scopo.

È dunque sommamente essenziale che noi fermiamo specialmente la nostra attenzione sopra il modo di comporre la Corte, locchè forma appunto l'argomento dell'articolo 3.

Penetrato il nostro ufficio centrale della gravità di questo argomento, mentre nella dotta relazione rendeva il dovuto omaggio di lode al Ministro delle finanze perchè « nel definire le incumbenze di questa importantissima magistratura, come ivi si legge, non ha esitato ad attribuirle tutte le guarentigie di indipendenza colla più larga libertà d'azione » soggiungeva che non vi sarebbe da dubitare « che se la scelta dei principali funzionari sarà fatta tra gli uffiziali più distinti per probità, capacità ed esperienza e corredo di studi amministrativi, senza cedere nè a pressione di partiti nè ad altre influenze, l'esame e il giudizio sarà sicuro, severo ed efficace. »

Queste parole improntate di molta sapienza, e scerverate di ogni personale allusione secondo le spiegazioni forse anche superflue date dall'onorevole relatore io vorrei che stessero presenti alla mente di ogni Ministro presente e futuro.

Ma ciò che grandemente importa si è che nel comporre la Corte dei conti queste parole non rimangano sterili e vane, lo che avverrebbe quando nella pratica non fosse assicurata, per quanto sia umanamente possibile, l'applicazione del salutare precetto che rinchiodano.

Ora leggendo l'articolo 3 noi troviamo che quanto alle nomine del personale che direi dell'ordine inferiore, sono prescritte alcune norme che ne garantiranno la buona scelta, in quanto che dovrà intervenire una proposta del Corpo medesimo della Corte che è interessato ad essere circondato da uffici composti di funzionari forniti di tutte le qualità richieste al lodevole disimpegno delle loro attribuzioni. Ma quanto alla parte più elevata della Corte, quanto a quella che è dirigente e che devo in sé raccogliere il sèno di codesta istituzione, non troviamo nell'articolo 3 stabilita veruna guarentigia che ci assicuri contro il pericolo che non avvengano, come sgraziatamente nelle scelte dei pubblici uffiziali può facilmente accadere, qualche sorpresa, qualche errore, qualche inganno, onde le scelte da farsi non corrispondano poi all'importanza dell'uffizio.

Voi riterrete, o Signori, che i membri della Corte dei conti, i presidenti ed i consiglieri, appena nominati, nell'ingresso nel loro ufficio diventano inamovibili in virtù dell'articolo successivo; l'immediata concessione di questa prerogativa molto grave ed importante è resa necessaria dalla qualità dell'ufficio di cui i membri della Corte vengono ad essere rivestiti, in quanto esso richiede in chi lo deve esercitare piena indipendenza. Ma ciò non va esente da gravi pericoli pel caso in cui occorra errore nella scelta di tali magistrati inamovibili.

Lo Statuto nell'accordare alla magistratura ordinaria la prerogativa della inamovibilità la sottopone alla condizione di uno sperimento triennale, durante il quale il Governo ha campo di riconoscere se mai siasi ingannato nella scelta e recarvi rimedio.

Questa precauzione viene meno nella nomina dei membri della Corte dei conti, perchè, come dianzi accennava, un'imperiosa necessità di renderli immediatamente liberi ed indipendenti non permetterebbe di applicare loro lo sperimento triennale, nè altro più breve. Converrà dunque far ricerca di altro mezzo che supplisca al difetto della condizione apposta dallo Statuto alla inamovibilità dei giudici dei Tribunali ordinari. Volgendo l'attenzione alla legge sull'ordinamento giudiziario, noi vediamo che essa ha stabilito in tutti gli ordini, a cominciare dall'infimo grado salendo sino ai gradi supremi, certe condizioni, certe qualità, certi requisiti che debbono concorrere nei soggetti da nominarsi alle cariche di giudici. Anche i giudici stessi

di mandamento i quali non sono punto inamovibili, ma possono essere liberamente nominati dal Governo, vogliono essere presi in certe categorie d'uomini che abbiano già dato saggio di una certa capacità negli affari giudiziarii non solo mercè la laurea dottorale in oggi, ma eziandio con esercizi forensi.

Maggiori condizioni la legge esige salendo ai gradi superiori, così i giudici di circondario, i consiglieri d'appello, i consiglieri della cassazione, tutti per la loro nomina hanno mestieri di riempire certe condizioni di capacità e di esperienza che vanno crescendo in ragione dei diversi loro gradi nella gerarchia giudiziaria.

Ciò premesso, io vi domando, o Signori, se in presenza di questo sistema tanto savio e tanto logico, sarebbe permesso di lasciare senza alcuna sorta di guarentigia, senza alcuna sorta di limitazione all'arbitrio del Governo la nomina dei membri della Corte dei conti, di questi magistrati che appena nominati diventano inamovibili, e così trovansi sottratti intieramente alla mano dell'autorità che li ha scelti. Per correggere un errore che fosse occorso nella loro nomina, più non vi avrebbe altro rimedio che quello gravissimo e di difficile sperimento di deferire la cosa alla Commissione speciale, politica ed amministrativa che dall'articolo 4 è incaricata di dar voto sopra la rimozione dal servizio dei membri della Corte che fossero meno idonei.

Voi vedete che questo rimedio, oltre di essere malagevole, non vuol essere usato che con molta sobrietà in casi molto gravi.

Conviene dunque rivolgersi ad un mezzo, che dirò preventivo, ad un mezzo che valga a rendere meno possibili le cattive scelte. Al quale riguardo a me pare che si presenti ovvio e conforme all'indole dell'argomento il mezzo di raggiungere lo scopo che accennavo, collo stabilire certe condizioni, certi requisiti che debbano concorrere nei soggetti da nominarsi ai seggi della Corte.

Essendomi specialmente occupato dell'applicazione di un tale mezzo nella legge che esaminiamo, ho preparato una proposta nella quale avrei designate precisamente le qualità che si dovrebbero esigere per le nomine alle diverse cariche dei magistrati componenti la Corte dei conti.

Io sono primieramente partito dal concetto che la Corte dei conti presentando il doppio carattere di Corpo amministrativo e giudiziario, sia conveniente di chiamare a comporla soggetti che provengano e dall'ordine amministrativo e dall'ordine giudiziario. Si avrebbero di tal guisa nella Corte tutti gli elementi che si desiderano pel savio compimento delle sue funzioni di ogni maniera.

Ho osservato in secondo luogo che nell'esercizio delle funzioni conferite alla Corte l'esperienza pratica sarebbe pure un elemento di sommo rilievo; quindi proporrei che venga pur richiesto un certo numero di anni di servizio, i quali assicurino nei soggetti da nominarsi

l'acquisto della necessaria pratica nella trattazione di pubblici affari.

E come nel comporre un Corpo suol essere altresì di grande giovamento il concorso dei membri del Corpo medesimo, i quali sono meglio di ogni altro in grado di apprezzare le capacità e le doti che fanno mestieri pel buon esercizio delle funzioni che formano il quotidiano loro trattenimento, così ho creduto che convenga singolarmente chiamare a parte della scelta dei membri della Corte i lumi del Corpo medesimo.

Seguendo questo ordine di idee io avrei formulato il seguente articolo, o se vuolsi meglio, una serie di paragrafi da aggiungerei all'articolo testè letto.

Ecco il tenore della proposta che sottoporrei alla saviezza del Senato:

« Il Presidente sarà scelto fra gli alti funzionari amministrativi o giudiziari, che contino 25 anni di servizio e siano rivestiti di un grado non inferiore a quello di consigliere di Stato nell'ordine amministrativo, o di consigliere di Cassazione nell'ordine giudiziario.

« I Presidenti di sezione saranno pure scelti fra i funzionari amministrativi o giudiziari, aventi almeno 20 anni di servizio, ed un grado non inferiore a quello di consigliere della Corte medesima, o di presidente di sezione della Corte d'appello.

« I Consiglieri saranno nominati sopra una lista di tre candidati proposti dalle sezioni unite della Corte a maggioranza di voti, e scelti fra i funzionari amministrativi o giudiziari, che abbiano grado di Segretario o Direttore generale di Ministero, oppure un grado non inferiore a quello di Direttore capo di divisione in un Ministero, o di consigliere d'Appello congiuntamente a 15 anni di servizio. »

Qui mi arresterei se non occorresse di provvedere alla prima composizione della Corte nella quale come il Senato avrà avvertito, le norme che sarebbero prescritte nell'ultima parte della mia proposta non si potrebbero applicare perchè ancora non esiste il Corpo della Corte; quindi per provvedere anche a questo caso che è il più importante, io aggiungerei che le prime proposte dei consiglieri venissero fatte da una Commissione che fosse composta dal Presidente e dai Presidenti di sezione della Corte medesima, i quali sarebbero i primi nominati.

Questi alti funzionari chiamati a dirigere il servizio della Corte sarebbero, subito dopo la loro nomina, invitati a presentare la proposta degli altri membri ossia dei consiglieri che dovrebbero comporre le sezioni.

In tale senso aggiungerei alla proposta già letta la disposizione che segue:

« Nel primo ordinamento della Corte la nomina del Presidente e dei Presidenti di sezione sarà fatta dal Governo e la proposta dei candidati per la nomina dei consiglieri si farà quindi dai medesimi Presidenti. »

Io amo confidare che la mia proposta non incontrerà, almeno nel suo principio, difficoltà nè presso il Governo,

nè presso l'ufficio centrale, giacchè e l'uno e l'altro si mostrano ugualmente solleciti della migliore composizione di quest'importante magistratura.

Signori, assicurando una buona composizione della Corte dei conti, voi ne avrete assicurata la felice riuscita, quando invece per isventura questa parte venisse trascurata, abbandonandola ad un arbitrio illimitato e pericoloso, invano avrete lavorato per fare una buona legge sulla Corte dei conti, perchè, ripeto, la sua sorte, la sua vita, i suoi benefici risultati dipenderanno interamente dalle qualità di coloro che saranno chiamati ad occupare i seggi tanto difficili quanto eminenti.

Presidente. Pregherei il Senatore Vigliani a dire se intende proporre un articolo a parte, oppure una aggiunta all'art. 3.

Senatore Vigliani. La proposta essendo un poco lunga sarebbe meglio farne un articolo a parte.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Come il Senato ha inteso, la proposta dell'onorevole proponente è di grande gravità giacchè tendo a determinare le condizioni in forza delle quali venga attribuita l'inamovibilità, e ciò specialmente per le prime nomine che dovranno farsi dei membri componenti la Corte dei conti.

Presidente. Scusi se l'interrompo, ma non ho ancora interrogato il Senato se appoggia questa proposta, per conseguenza conviene sapere se sia appoggiata e se l'ufficio centrale l'accetti.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente Il Senatore Cibrario ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio centrale non sarebbe disposto ad accettare le categorie perchè è suo avviso che si restringerebbe a questo modo troppo soverchiamente la scelta del Governo e che si potrebbero impedire delle scelte buone. Esso però accetterebbe l'ultima parte della proposta del Senatore Vigliani, vale a dire che dopo che il Governo avrà nominato il Presidente ed i tre Presidenti di sezione della Corte dei conti, questi facciano la proposta al Ministero dei candidati per la nomina dei consiglieri della Corte stessa.

Presidente. Comincerò a mettere ai voti l'articolo 3 come è stato letto.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Potrebbe darsi che lo sviluppo della quistione desse occasione a qualche aggiunta o modificazione in questo articolo, e potrebbe anche avvenire che qualcuno inclinasse a proporre qualche altra restrizione o disposizione che potesse essere inserita nell'articolo medesimo senza rendere necessaria l'aggiunta di un articolo nuovo; ciò stante sarebbe bene di sospendere per ora di mettere ai voti l'articolo 3 per vedere se la mia proposta debbe portarsi come aggiunta di un articolo oppure comprendersi nell'articolo 3.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. Ho l'onore di fare osservare al Senato che la proposta Vigliani non è solo una aggiunta, ma è una modificazione dell'articolo 3; di modo che non si può votare la prima parte dell'articolo 3 perchè ivi è detto che il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per Decreto Reale a proposta del Ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Secondo la parte della proposta del Senatore Vigliani che fu accettata dall'ufficio centrale, la nomina dei consiglieri sarebbe fatta dietro proposta del Presidente della Corte e dei Presidenti di sezione; egli è chiaro perciò che non si può considerare la proposta dell'onorevole Vigliani come semplice aggiunta.

Presidente. La proposta del Senatore Vigliani non essendo stata accettata dall'ufficio centrale che in parte, conviene che per l'altra io interroghi prima il Senato se l'appoggia.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Non mi pare che sussista il riflesso fatto dall'onorevole Senatore Cibrario.

La prescrizione delle categorie, da me proposta, non esclude nè la proposta del Ministro delle finanze, nè la deliberazione del Consiglio dei Ministri, perchè quanto ai Presidenti si farebbe la nomina dal Governo fra certe categorie, e qui certamente la scelta governativa avrebbe largo campo da spaziare; e quanto ai consiglieri siccome verrebbero dalla Corte proposti dei candidati, la scelta sopra i soggetti proposti verrebbe pur sempre ad essere fatta dal Ministro delle finanze e deliberata dal Consiglio dei Ministri.

Quindi a me pare che la mia proposta si concilierebbe benissimo colla prima parte dell'articolo 3, ma ad ogni modo comprendo che dessa non sia da mettersi la prima a partito al cospetto dell'articolo 3.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Credo, che le quistioni che si sono agitate sono di tale gravità, che sia per lo meno pericoloso l'improvvisare una soluzione sulle medesime.

Non voglio per ora nè appoggiare intieramente, nè intieramente escludere la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani; ma mi pare, che se si potessero determinare alcune condizioni che accertassero la consumata capacità delle persone che verranno nominate a questi uffizi, il risultato che si otterrebbe, sarebbe sommamente soddisfacente e desiderabile.

Per conseguenza io penso, che in una materia di così grande interesse, in dipendenza della quale, a mio credere, può risultare o la buona o la cattiva composizione della Corte sia opportuno che le proposte del Senatore Vigliani, e quelle altre aggiunte, che eventualmente venissero poste avanti, vengano rimandate all'ufficio centrale, il quale poi potrà formulare un apposito articolo distribuirlo stampato, se occorre anche prima della seduta, e su cui il Senato avrà poscia a deliberare.

Ciò che propongo non è nuovo: il Senato ha molti precedenti consimili, per conseguenza io chiederei, ripeto, che la proposta del Senatore Vigliani fosse rimandata all'ufficio centrale, il quale dopo un attento esame, verrà a fare al Senato quelle proposte che crederà opportune.

Soggiungerò, che non credo opportuno il restringere le categorie da cui si possono prendere i membri della Corte dei conti, a quelle accennate dall'onorevole Senatore Vigliani, io ne avrei qualche altra che si potrebbe opportunamente aggiungere. Ma fra l'additare tassativamente le categorie nelle quali si debbono scegliere le persone da nominarsi, ed il non prescrivere nessuna condizione per queste nomine, parmi che corra una diversità immensa, diversità che facilmente potrà essere ravvicinata dalla proposta che potrà essere fatta dall'ufficio centrale dopo d'aver presa in considerazione la materia di cui si tratta.

Presidente. L'onorevole Senatore Farina proporrebbe lo invio all'ufficio centrale...

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. L'onorevole Senatore Vigliani ha avuto la gentilezza di comunicare preventivamente all'ufficio centrale la sua proposta. Esso se ne occupò e dopo maturo esame è venuto in pensiero di accettare solo l'ultima parte della medesima, siccome quella che offre bastante guarentigia. Chi è più interessato ad avere una buona scelta nei consiglieri che il primo presidente ed i tre presidenti di sezione?

Sicuramente quando si tratta di scegliere dei collaboratori, li sceglieranno fra le persone le quali hanno la maggiore probabilità di capacità e di probità e sono dotate di tutte quelle altre qualità che si richiedono per un incarico di così immensa importanza, la quale essendo rivestita del privilegio dell'inamovibilità immediata non darebbe più luogo a pentimento. Pare adunque all'ufficio centrale che questa garanzia sia sufficiente.

Se poi l'onorevole Senatore Farina vuol fare qualche altra proposta che il Senato creda che meriti, come io non dubito, seria discussione, allora l'ufficio centrale non si opporrà al rinvio che il Senato credeesse di dover ordinare.

Presidente. La prima cosa da fare, a mio credere, è che io interroghi il Senato per vedere se è appoggiata la proposta del Senatore Vigliani nella parte che non è stata accettata dall'ufficio centrale.

La fileggo:

(Il Presidente rilegge i tre primi incisi della proposta del Senatore Vigliani. (V. sopra).

Tutte queste parti della proposta del Senatore Vigliani non sono state accettate dall'ufficio centrale; quindi è necessario, come accennai, che su di esse interroghi il Senato per vedere appunto se sono appoggiate.

Chi le appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiate).

Quanto all'ultima parte essa è accettata dall'ufficio centrale ed è concepita in questi termini:

« Nel primo ordinamento della Corte, la nomina del Presidente sarà fatta dal Governo e la proposta dei candidati per la nomina dei consiglieri si farà dai medesimi presidenti. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Senza voler prolungare questa discussione, mi limiterò a far cenno della gravità delle disposizioni contenute in questa proposta, ed a pregare perciò il Senato di volerne ordinare la stampa e la distribuzione ad ogni Senatore onde poter così procedere alla discussione loro con maggior cognizione di causa.

Sarà forse difetto del mio intendimento, ma io dichiaro che non sarei in grado di poter dare il mio voto sopra una proposta così grave. Vi sarà quindi tempo, sospendendo il voto sull'articolo 3 e sulle aggiunte proposte e continuando la discussione degli altri articoli, a ritornare sull'articolo 3 mentovato, nella seduta di domani o di posdomani.

La stampa di questa proposta non può che esser breve, la distribuzione potrebbe esser fatta a domicilio in questa sera stessa, e domani il Senato potrà prendere quelle deliberazioni che crederà del caso.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Nel riconoscere pienamente l'assennatezza delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Di Pollone, mi permetto di far presente al Senato che non credo che convenga di separare la parte della mia proposta che ebbe l'adozione dell'ufficio centrale da quella che non l'ottenne, ancorchè nella conferenza che tenni coll'ufficio medesimo, mi sia sembrato che il principio in astratto della fissazione delle categorie non venisse dall'Ufficio respinto.

Ma ravviso, ripeto, la convenienza che la mia proposta sia per intero stampata e comunicata a ciascun membro del Senato per essere in altra tornata sottoposta a discussione.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Cibrario, Relatore. Nel caso in cui il Senato ordini la stampa della proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, l'ufficio centrale proporrebbe anche la stampa di quella parte della proposta che fu accettata dall'ufficio medesimo la quale sarebbe nel senso di esso concepita così:

« Il Presidente della Corte, e i presidenti di sezione, ed i consiglieri sono nominati per Decreto Reale a relazione del Ministro delle Finanze dopo deliberazione del consiglio dei ministri ».

« La nomina dei consiglieri avrà luogo sulla proposta di una Commissione composta del Presidente e dei presidenti di sezione della corte; e ciò anche nella prima formazione ».

Senatore Farina. La proposizione testè fatta dallo onorevole Senatore Di Pollone è dettata dallo stesso motivo che aveva indotto me a proporre una eguale poco prima.

Però, esaminando la quistione a fondo, io credo che alla proposta del Senatore Vigliani si debba aggiungere un'altra categoria di persone.

Se noi osserviamo ciò che vien fatto in altri paesi ove la Corte dei conti ha l'importantissimo e principissimo incarico di proporre il lavoro da sottoporre al Parlamento per l'approvazione definitiva della contabilità dello Stato, noi troviamo che a questi Corpi non sono estranei individui presi nel seno del Parlamento. Anzi nel Belgio essi sono totalmente composti di persone tolte appunto dal seno del Parlamento; e ve ne sono che hanno per esempio presieduto sei, sette, otto, dieci anni, la commissione stabile di Finanze e conseguentemente hanno dovuto acquistare per ciò stesso una non comune abilità nell'esame di questa contabilità.

Mi pare quindi che sarebbe inopportuno, l'escludere a priori tali persone dal seno della Corte dei conti, mentre che quelle le quali hanno disimpegnato siffatte funzioni in Parlamento ben poterono acquistare la necessaria esperienza per aderir in essa con profitto.

Per conseguenza io vorrei, che anche questa classe di persone venisse considerata, per riconoscere se, dovendo determinarsi delle categorie, non fosse opportuno che anch'essa venisse compresa nelle medesime.

Insisterei poi, non ostante la stampa dell'emendamento del Senatore Vigliani, perchè l'ufficio centrale volesse vedere se non fosse possibile di formulare qualche proposta che, senza fare una lunga enumerazione di tutte queste categorie, pure richiedesse nelle persone chiamate a far parte della Corte dei conti, in genere, requisiti tali che soddisfacessero al bisogno di quella pratica, e ciò senza entrare nell'enumerazione di tutti gli uffici che possono aver coperto.

Presidente. Si è detto di dividere la votazione del contenuto dell'art. 3 del progetto dell'ufficio centrale, dalla proposta del Senatore Vigliani. Si è domandato il rinvio di questa proposta all'ufficio centrale il quale però parmi abbia osservato che ne aveva già preso cognizione e che era venuto nel pensiero di accettarne solo l'ultima parte. L'ufficio centrale ha poi proposto una variante, direi, di redazione di quest'ultima parte della proposta Vigliani.

Non mi pare quindi che vi possa essere difficoltà di ammettere che si stampino queste proposte, perchè tutto ciò che può conferire ad illuminare maggiormente il Senato ed alla maturità delle sue deliberazioni sicuramente è sempre accettabile.

Si tratta perciò di sospendere l'ulteriore discussione e la votazione tanto dell'art. 3 quanto di queste aggiunte le quali verranno possibilmente stampate e distribuite anche di questa sera ai signori Senatori, per riprendere poi domani, se vi sarà tempo, la discussione dell'art. 3 e di queste aggiunte.

Chi approva questo partito sorga.

(Approvato)

Passeremo all'art. 4.

Art. 4.

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

« Essi non potranno essere revocati, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio, se non per Decreto Reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del Presidente e dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati, e del Presidente e dei Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

« Il Presidente e Vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

« Il Presidente del Senato presiederà la Commissione.

« Un Consigliere di Stato od un Referendario sarà dal Ministro delle Finanze incaricato dell'ufficio del Ministero pubblico. »

Senatore **De Cardenas**. Domanda la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Cardenas.

Senatore **De Cardenas**. Non è sul primo periodo dell'articolo ch'io intendo di parlare, ma sopra il primo e secondo alinea del medesimo.

Se il Senato credesse di votare intanto il primo periodo dell'articolo io aspetterei a parlare quando sarà domandata la votazione degli alinea.

Presidente. Pare che sarebbe meglio che il signor Senatore esponesse la sua idea; dopo si deciderebbe se il Senato voglia votare separatamente o unitamente.

Senatore **De Cardenas**. La mia idea sul primo alinea sarebbe questa:

Che nominando membri di questa Commissione il Presidente e quattro vice-presidenti del Senato, ed il Presidente e vice-presidenti della Camera elettiva che credo siano quattro, si avrebbero almeno dieci voti presi nel Parlamento contro un numero molto minore di voti composto del solo Presidente e di non so quanti presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Quindi io proporrei che fosse nominato il Presidente o chi ne fa le veci delle due Camere, e due dei vice-presidenti di una Camera e dell'altra. Questa sarebbe la prima proposizione.

La seconda che cade sul secondo alinea sarebbe pel caso di scioglimento della Camera elettiva.

Non so come si potrebbe applicare allora quest'articolo. La qualità di componenti la Commissione dura (secondo le prime parole dell'articolo) anche nell'intervallo delle sessioni delle legislature: io crederei perciò che dovrebbe essere soppressa la parola *delle sessioni*, perchè senza che sia qui detto, si sa che quando la sessione è sospesa i presidenti ed i vice-presidenti continuano nelle loro funzioni.

Negli intervalli delle legislature non si sarebbe poi provveduto con quest'articolo di legge, in cui non è preveduto il caso dello scioglimento della Camera elettiva, ed in questo caso non sarebbero che il Presidente ed i vice-presidenti del Senato, che farebbero parte di questa Commissione, e della Camera elettiva non sarebbero nessuno.

Su questo punto io provo l'attenzione del Senato, perchè vi provveda: o quando non si credesse necessario vi siano i rappresentanti della Camera dei Deputati, io avrei preparato gli emendamenti e per l'uno e per l'altro di questi due alinea.

Presidente. Voglia avere la bontà di far passare questi emendamenti al banco della presidenza.

(Il Senatore De Cardenas fa passare i suoi due emendamenti al banco della presidenza).

L'onorevole Senatore De Cardenas propone i seguenti due emendamenti:

Il primo dovrebbe collocare nel primo alinea dell'articolo 4.

Quest'alinea dice: « Essi non potranno essere revocati, nè in qualsiasi modo allontanati dal servizio, se non per Decreto Reale, preceduto da parere conforme d'una Commissione composta » ed a questo punto viene l'emendamento De Cardenas che dice: « dei Presidenti, o di chi ne fa le veci del Senato, e della Camera dei Deputati, e dei due vice-presidenti più anziani delle due Camere » e con questo si annullerebbe tutta la rimanente parte di questo primo alinea.

Il secondo emendamento rifletterebbe il secondo alinea:

(Questo alinea dice: « Il Presidente ed i vice Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo » e qui vorrebbe il Senatore De Cardenas, che si togliessero le parole *delle sessioni* e si aggiungesse « *delle legislature* » a meno che, per ciò che riguarda la Camera dei Deputati, non fosse il tempo in cui essa Camera fosse sciolta e non ancora ricostituita. »

Interrogo prima di tutto il Senato per vedere se appoggia il primo di detti emendamenti, di cui ripeto la lettura. (*V. sopra*).

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato).

Leggo ora nuovamente il secondo emendamento (*Vedi sopra*).

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato)

È ora aperta la discussione su questi emendamenti.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina**. Io proporrei che anche questa proposta di emendamenti fosse aggiunta a quella dell'articolo precedente, stampata e distribuita ai Senatori, e quindi con maturità esaminata e discussa.

Il primo di questi emendamenti si presenta sotto un aspetto più facile a risolversi: il secondo ha una gravità somma, e lo improvvisare sopra il medesimo una decisione mi pare così molto difficile.

Trattandosi di questione così essenziale credo conveniente questa sospensione, onde si abbia spazio a potervi riflettere e quindi scegliere quel partito che si crederà migliore.

Presidente. Se nessuno domanda la parola sulla proposta del signor Senatore Gallina, interrogo il Senato se voglia ammetterla, vale a dire sospendere la discussione dell'art. 4, e mandare a stampare i due emendamenti proposti dal signor Senatore De Cadenas.

Chi approva tale proposta, voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore Colla. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Colla. Poichè le disposizioni di questo articolo debbono andar soggette ad un nuovo esame io pregherei l'ufficio centrale di volersi occupare nuovamente della composizione da lui proposta, nella quale sarebbero compresi due Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Il Ministro delle Finanze nel suo progetto aveva compreso solamente il Presidente del Consiglio di Stato.

Ignoro veramente le ragioni che avessero indotto il Ministro delle finanze a non comprendere nella composizione di questa Commissione i due presidenti di sezione del Consiglio di Stato; ma credo di poter in certo qual modo conoscere questi motivi, e ripeterli in primo luogo da che, essendo cresciuto il numero dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati la Commissione si troverebbe ampiamente composta; in secondo luogo da che si vorrebbe evitare lo inconveniente che i presidenti della Corte dei conti, e forse anche il Presidente capo della stessa Corte fossero giudicati da presidenti o non maggiori in grado, o minori come sarebbe nel caso del presidente di sezione; in terzo luogo poi, e questo mi sembra che onori il Governo, dovrebbe essere stato il motivo di non influire soverchiamente sulla Commissione e non avere a membri della Commissione medesima persone e magistrati distinti, ma non inamovibili: lo che potrebbe far temere che il Governo, per mezzo di membri da lui dipendenti, volesse influire di troppo sulle decisioni di quella Commissione in ordine ai membri della Corte dei conti tradotti davanti alla stessa.

Io credo che questi siano stati i motivi di quella disposizione: desidero solamente che l'ufficio centrale, il quale non sembra che abbia dato ragioni intorno a questa inchiusione dei presidenti di sezione, voglia esaminarla di nuovo e poi decidere come crederà.

Io non proporrò nessun emendamento nè a questo nè ad altro articolo; dirò semplicemente che le dichiarazioni fatte dal Ministro delle Finanze, tanto intorno alle persone che hanno contribuito in qualche modo a com-

pilare il progetto ministeriale, quanto intorno al contegno che egli crede dover tenere, mi pongono nella necessità di prendere qualche volta la parola contro le mie abitudini e contro ciò che vorrebbe la pochezza delle mie forze venute meno dopo 53 anni di servizio non interrotto; prenderò, dico, la parola non per proporre emendamenti, non per discutere, ma semplicemente per far conoscere i motivi, per quanto mi siano noti, che hanno potuto indurre il Governo a proporre il progetto da lui presentato, come pure che potrebbero, dopo gli emendamenti fatti al primo articolo, avere applicazione e far prevalere forse in qualche parte il progetto del Ministero alle variazioni fatte dall'ufficio centrale (*Bravo bene!*).

Presidente. Posta la sospensione dell'articolo 4, passeremo all'articolo 5.

Art. 5.

« Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori-capi d'ufficio e gli altri impiegati non potranno essere revocati, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio, se non che a proposizione della Corte. »

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi pare che per gli stessi motivi per i quali si è sospesa la deliberazione sull'articolo 4, si debba sospendere sull'articolo 5.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Non vi è la stessa ragione; passiamo ad un altro ordine di idee.

Qui è la Corte che giudica se qualcuno di questi impiegati nell'articolo designati merita essere allontanato. Là invece questo giudizio era demandato ad una Commissione; di più vi era una difficoltà anche di ordine politico; insomma vi era una ragione preponderante per rinviare il lavoro all'ufficio centrale.

Esso non ha difficoltà di accettarlo, ma pare, ripeto, che esso non sia necessario, nè utile.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Le osservazioni dell'onorevole Relatore sono sicuramente molto sensate.

Però mi si permetterà di osservare che se il Senato ha rimandato la votazione dell'articolo 4 sino a che si sia votato l'articolo 3, si è a mio credere, perchè ha pensato che secondo ciò che sarà determinato per il modo di comporre la Corte dei conti, potrà anche essere diversamente stabilito per la revocazione dei componenti la Corte medesima.

Può essere che si esiga maggiore o minore precauzione per la remozione o dispensa dal servizio, secondo che saranno maggiori o minori precauzioni nella nomina. La stessa ragione pare a me che sia anche applicabile ai funzionari indicati nell'art. 5.

In ogni caso, per il solo dubbio che nella discussione dei due precedenti articoli possa riconoscersi necessario

di modificare anche questo, il quale, comunque sia, ha indubbiamente qualche relazione con essi, sarà sempre meglio e più prudente di sospenderne la votazione piuttosto che precipitarla senza necessità.

Quindi insisto nella mia proposta perchè si differisca la votazione anche dell'art. 5.

Presidente. Il Senatore De Foresta insiste nella sua proposta e se nessuno fa osservazione la metterò ai voti.

La proposta è la sospensione dell'art. 5 fino a che non sia stato discusso il 3 e 4.

Chi intende di ammetterla è pregato di alzarsi.
(Rigettata).

Rileggo l'articolo per metterlo ai voti (*V. sopra*).

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. Non è che per togliere un dubbio. Qui si dice: « Il segretario generale, ecc. ecc. non potranno essere revocati nè allontanati se non che a proposizione della Corte ».

L'art. 8 dice: « La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate ».

« Delibera a sezioni riunite per legge o per regolamento e quando il Presidente lo reputa opportuno ».

Per togliere ogni dubbio, io aggiungerei a proposizione della Corte a sezioni riunite.

Senatore Cibrario, Relatore. Io credo che quando si dice la Corte, e non si parla di sezioni separate, si debba intendere l'intera Corte cioè a sezioni riunite.

Presidente. Il signor Senatore Corsi insiste nella sua aggiunta?

Senatore Corsi. Io credo di poter insistere perchè quando si dice dalla Corte semplicemente, non si sa se sia a sezioni riunite o separate. Nella Corte d'appello per es. è sempre la Corte ancorchè giudichi per sola sezione e non sezioni riunite.

Non si sa se la Corte dei conti in questa parte voglia prendere una posizione diversa. Del resto vi è l'art. 8 in cui si dice che la Corte delibera a sezioni separate, od a sezioni riunite, secondo i casi; e qui non sarebbe determinato se in sezione separata od in sezioni riunite.

Io ho gran fiducia nel Presidente della Corte attuale ed in quanti gli succederanno per ordinare la riunione delle sezioni nella specie come pure nelle sezioni anche separate. Ma la cosa è molto seria ed importante tanto più dopo che noi abbiamo fatto ai direttori capi d'ufficio una posizione molto superiore a quella del progetto ministeriale, dacchè abbiamo soppresso i ragionieri e sono divenuti persone tanto importanti da potersi dire essi i ragionieri.

Presidente. Il Senatore Corsi propone un emendamento consistente nell'aggiungere dopo le parole a proposizione della Corte quelle di a sezioni riunite.

Interrogo il Senato se l'appoggia.

(Appoggiato)

Se non si domanda la parola...

Senatore Cibrario, Relatore. Farò una semplice os-

servazione, ed è, che quando si tratta di provvedere in materia disciplinare, le Corti provvedono sempre a sezioni riunite. Del resto poi è cosa insignificante che sia messo o che non sia messo.

Presidente. Pongo ai voti l'aggiunta dell'onorevole Senatore Corsi?

Chi l'approva sorge.

(Approvato)

Metto ai voti l'intero art. 5 così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 6.

Art. 6.

« Il Ministero pubblico presso la Corte per gli affari di sua giurisdizione contenziosa, sarà rappresentato dal Consigliere meno anziano. »

Senatore Chiesi. Non ostante il voto emesso ieri dalla sapienza del Senato, che porta la soppressione dell'istituzione del Procuratore generale, io non potrei aderire alla disposizione contenuta nell'art. 6 dell'ufficio centrale.

L'ufficio centrale ammette la necessità del Pubblico Ministero, disponendo in termini chiari ed assoluti nell'art. 38 che nei giudizi sopra i conti sarà sempre sentito il Pubblico Ministero; ma per supplire alla persona del Procuratore generale, che nel concetto del progetto ministeriale doveva rappresentare il Pubblico Ministero, ricorre, a mio parere, ad un ripiego.

Questo ripiego consiste nel delegare le funzioni di Pubblico Ministero ad un consigliere della Corte stessa.

Mi pare che questo temperamento non possa ammettersi.

E infatti, i consiglieri della Corte dei conti sono inamovibili, sono indipendenti dal Governo; il Pubblico Ministero invece è essenzialmente amovibile e dipendente dal Governo ed indipendente dal Tribunale giudicante. Mi pare che queste due qualità siano inconciliabili, e che per conseguenza la proposta che fa l'ufficio centrale non possa accettarsi.

Io proporrei il seguente emendamento: Il Ministero Pubblico presso la Corte per gli affari di sua giurisdizione contenziosa sarà rappresentato dal procuratore generale della Corte d'appello della città capitale dove ha sede la stessa Corte dei conti o da un suo sostituto.

Io spero che l'onorevole Senatore Vigliani, che nelle passate sedute, con tanta eloquenza ha combattuto l'istituzione del Procuratore generale, non troverà minacciata la indipendenza della Corte dei conti dalla mia proposta; spero altresì che l'ufficio centrale, il quale non volle ammettere il Procuratore generale per non creare un alto funzionario il quale, secondo è asserito nella sua detta relazione, avrebbe poco o nulla da fare, essendo pochi i giudizi contenziosi nella Corte dei conti, vorrà esso pure dare la sua adesione alla mia proposta.

Presidente. Prego il signor Senatore Chiesi di vo-

ler deporre al banco della Presidenza il suo emendamento.

(Il Senatore Chiesi fa passare al banco della presidenza il suo emendamento.)

L'emendamento che il Senatore Chiesi proporrebbe alla redazione dell'articolo 6 sarebbe espresso in questi termini (*V. sopra*).

Interrogo il Senato se appoggia questo emendamento.

Chi l'appoggia sorge.

(Appoggiato).

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Poiché l'onorevole mio collega ed egregio amico Chiesi volle pronunciare il mio nome nella sua proposta, io mi credo in debito di far conoscere al Senato il mio avviso sulla medesima. Permettetemi che vi confessi che al primo intendere le poche e cortesi parole che egli mandava al mio indirizzo, io mi sono sovvenuto questi due versi del lepido nostro poeta degli Animali Parlanti:

« Scusami, amico mio, sei troppo ombroso

« E temi ove non son mali e perigli ».

A me pare veramente che una scrupolosità un po' eccessiva spinga l'onorevole mio amico a non volere ammettere che le funzioni del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, nelle ristrette materie giudiziarie che le appartengono, possano essere esercitate da un membro della Corte stessa ancora che inamovibile.

Io comprendo facilmente come il Ministero Pubblico presso la giurisdizione ordinaria non possa essere inamovibile e debba di necessità, essendo l'uomo di fiducia, e l'organo del Governo, dipendere dall'autorità governativa. Ma non dimentichiamo di avvertire qual largo campo si apra d'innanzi alle giurisdizioni ordinarie, dove si trattano non solo affari civili e penali, ma benanche affari politici, cosicchè bisogna che l'uomo che rappresenta il Governo in così vasta sfera di azione dipenda dal Governo medesimo e possa secondo le esigenze del servizio essere mutato. Per questo è e dev'essere amovibile. Ma la scena cambia affatto di aspetto se noi ci volgiamo alla giurisdizione contenziosa che si esercita davanti alla Corte dei conti. Questa è ristretta, circoscritta a pochi affari molto semplici dove si tratta di quistioni consistenti in aride cifre e nudi fatti; in presenza di un campo così angusto e tranquillo, niuno saprebbe immaginare motivo per cui il Governo possa avere alcun interesse di tenere sotto la libera sua disposizione il funzionario che è investito delle parti del Pubblico Ministero.

Niun interesse del pari aver potrebbe la società di adombrarsi, se quel funzionario che esercita il Pubblico Ministero sia al pari dei giudici rivestito della prerogativa dell'inamovibilità. L'indipendenza del suo carattere gioverà anzi a cingere la Corte di maggiore prestigio di piena libertà d'azione.

I giudizi penali più gravi che si possono trattare

davanti la Corte dei conti si riducono all'applicazione di una multa che può estendersi a lire 2000.

Mi pare che questo semplice cenno dovrebbe bastare per persuadere il Senato che si può senza inconveniente passare sopra le difficoltà avvertite dall'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore **Cibrario, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario, Relatore**. L'ufficio centrale non crede di potere accettare la proposta Chiesi. Questi ha qualificato di ripiego il sistema adottato dall'ufficio centrale senza riflettere che è il sistema in vigore attualmente e che in Francia è la stessa cosa; nel caso di mancanza del Procuratore generale non vi è sostituito, in sua mancanza è nominato e ne fa le veci *le conseiller maître*.

È necessario soggiungere che nel Belgio è un membro della stessa Corte che ne disimpegna le funzioni.

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento Chiesi che è stato letto;

Chi l'approva sorge.

(Rigettato).

Metto ai voti l'art. 6.

Chi l'approva sorge.

(Approvato).

Art. 7.

« La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo quella di Cassazione; i suoi Presidenti e Consiglieri sono pari negli stipendi a quelli di detta Corte.

« Sono pareggiati negli stipendi il segretario generale della Corte a quelli dei ministeri, il vice-segretario generale e i direttori capi d'ufficio ai capi di divisione, e gli altri impiegati a quelli corrispondenti dei Ministeri stessi ».

(Approvato).

Art. 8.

« La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

« Delibera a sezioni riunite nei casi determinati per legge o per regolamento, e quando il Presidente lo reputi opportuno ».

(Approvato).

Art. 9.

« Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di almeno tre votanti.

« Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di almeno sette votanti.

« La Corte e le sezioni deliberano a maggioranza assoluta di voti.

« Nel caso di parità prevale quello del Presidente ».

(Approvato).

Art. 10.

« Sull'istanza del Consigliere relatore, il Direttore capo dell'ufficio a cui appartiene l'affare, può essere chiamato

alla seduta per somministrare quelli schiarimenti che occorrono ».

Senatore **Colla**. Vorrei che si sopprimesse quest'articolo, ma ad ogni modo trairerei si sopprincessero le parole *sull'istanza del consigliere relatore*, perchè io credo ch'è nella facoltà del presidente e del magistrato di chiamare innanzi a sè i suoi impiegati senza che debba occorrere una istanza per parte del consigliere relatore.

Il mettere questo limite potrebbe riuscire disgustoso per una parte al consigliere e per l'altra anche nocivo al servizio, perocchè può accadere che il consigliere senta ripugnanza a domandare egli stesso che venga un altro ad aiutarlo, o che la Corte si vegga nella necessità di chiamare chi sia in grado di chiarire le difficoltà sottoposte alle sue deliberazioni. Di modo che io proporrei che si tralasciasse interamente l'articolo, poichè va da sè che la Corte può chiamare avanti sè uno dei suoi impiegati quando lo vuole; subordinatamente poi toglierei la limitazione che si vuole porvi dell'istanza del consigliere relatore.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale non avrebbe difficoltà a sopprimere l'articolo, perchè ritiene che stia quanto ha detto l'onorevole Senatore Colla, che cioè la Corte può chiamare a sè l'impiegato da cui desidera avere schiarimenti: devo tuttavia aggiungere una spiegazione del perchè siasi accennato, che ciò fosse sulla istanza del consigliere relatore piuttosto che su quella del presidente.

Il Senato comprende, che questo si fece per riguardo all'amor proprio del Relatore.

Presidente. L'ufficio centrale in seguito alle osservazioni del Senatore Colla, acconsentirebbe a modificare la redazione dell'articolo 10; io porrò ai voti questo articolo colla soppressione delle parole....

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale acconsente anche alla soppressione dell'intero articolo.

Presidente. Allora io divido l'articolo in due parti.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Chiesi la parola per dare uno schiarimento: il Senatore Colla ha fatto due proposte: ha detto prima di tutto, io credo, che l'articolo non è necessario, poichè il presidente della Corte ha sempre facoltà di chiamare un impiegato, il direttore capo d'ufficio per esempio, per avere schiarimenti che gli possono occorrere senza che se ne faccia perciò un articolo di legge; subordinatamente ha proposto che almeno non si dica *sull'istanza del consigliere relatore*, perchè è un ufficio che appartiene più specialmente al presidente.

L'ufficio centrale ha dichiarato che se si era messa quella parola *sull'istanza del relatore* era unicamente per un riguardo all'amor proprio del consigliere relatore, ma del resto egli è persuaso che si può accettare la soppressione intera dell'articolo, perchè non è necessario.

Presidente. L'ufficio centrale propone emendamento o ritira l'articolo?

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio ritira l'articolo.

Presidente. Cessando l'articolo 10 di esistere non è più il caso di metterlo ai voti.

Leggo l'articolo 11.

TITOLO SECONDO

Delle attribuzioni della Corte dei conti.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 11.

« La Corte uniformandosi al disposto dei capitoli seguenti:

« Fa il riscontro delle spese dello Stato;

« Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

« Accerta e confronta i conti dei Ministeri con quello generale dell'Amministrazione delle Finanze, prima che siano presentati alla Camera;

« Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni designate dalla legge;

« Vigila perchè la gestione di tutti gli Agenti contabili dello Stato, in danaro ed in materie, sia assicurata o con cauzione o con la sorveglianza di appositi uffiziali sindacatori. »

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. Dicei ieri, che a mio avviso il titolo 2 contiene la parte principale della legge; perchè trattando delle attribuzioni della Corte, stabilisce veramente il suo ufficio, la sua essenza, il suo compito; quindi io avrei ad esporre alcune idee che io credo non state ancora presentate al Senato in questa discussione. Ma siccome dovrei estendermi alquanto, così essendo l'ora tarda chiederei se mai si volesse rimandare a domani le mie osservazioni.

Voci. Parli, parli ora.

Presidente. Il Senato è disposto a sentirlo.

Senatore **Montanari**. Io diceva che questo titolo per me ha la massima importanza, perchè tratta dell'essenza, del compito, dell'ufficio della Corte dei conti. E siccome la legge che ora discutiamo è una delle leggi organiche dello Stato, così deve essere veramente informata dal concetto fondamentale delle altre leggi che il Parlamento statuisce all'Italia.

Or bene: secondo le promesse del Governo, gli atti del Parlamento, il voto dell'opinione pubblica, quale è il concetto organico che deve informare le nostre leggi? Non v'ha dubbio alcuno che risponde principalmente a tre capi: all'unità, alla semplificazione, al decentramento.

Sull'unità fissata nel titolo primo tutti siamo d'accordo, mentre se l'ufficio centrale ha modificato la pro-

posta del Governo, il Senato ha voluto già che una sia la Corte, e le discrepanze sono intervenute solo intorno alla composizione di essa.

Restano dunque gli altri due punti fondamentali: *semplificazione, discentramento*. Ora io parlerò della semplificazione, mentre del discentramento accadrà di favellare in appresso, quando tratteremo degli uffizi di riscontro e delle delegazioni della Corte.

Semplificazione! Non è alcuno certo fra noi che non riconosca i vantaggi di essa: risparmio di tempo; speditezza d'affari; risparmio di spese allo Stato. Ebbene o Signori! La legge che ci è presentata offre essa la caratteristica fondamentale della semplicità? Se io guardo alle attribuzioni della Corte, sono costretto a confessare di no!

Io veggio che la Corte ha le seguenti attribuzioni. Il riscontro preventivo delle spese: la sopravveglianza sull'andamento della riscossione delle imposte; la deliberazione sulla liquidazione delle pensioni; ha la giurisdizione del contenzioso; infine la verifica dei conti. Ciò secondo il concetto del Ministero. L'ufficio centrale, è vero, ha ristretto queste attribuzioni perchè toglie alla Corte il deliberare sopra le pensioni, toglie alla Corte l'ingerenza nell'amministrazione, l'ispezione sulle casse e sui dicasteri subalterni.

Ma quand'anco riduciamo la legge ai tre compiti principali che vi lascia l'ufficio centrale, cioè al riscontro delle spese dello Stato, alla giurisdizione del contenzioso, alla revisione dei conti, a me sembra o Signori, che alla Corte sieno imposti tali e sì gravi incarichi da riuscire presso che impossibile che gli affari siano sbrigati con speditezza, e non riesca soverchiamente costosa allo Stato. E infatti ci rendiamo noi conto di ciò che significa il riscontro preventivo? La legge presente è strettamente collegata ad un'altra legge, la quale venne presentata all'altro ramo del Parlamento e non fu ancora discussa. E me ne duole assai, perchè sono due leggi direi quasi gemelle, perchè si collegano strettamente assieme ed una non può stare senza dell'altra. Ebbene o signori Senatori, queste due leggi, come già vi diceva il Presidente della Corte, come già vi diceva il Ministro delle finanze, sono già in attività provvisoriamente, e siccome appunto dai frutti si conoscono le opere, così mi pare che giovi molto che siano in attività, per vederne gli effetti.

Guardiamo adunque qual sia l'andamento delle due leggi che ora sono in esercizio. Fighiamo in disamina l'andamento delle spese, sieno fisse, sieno variabili: appartenendo alle persone o al materiale.

Trattasi di stipendi? Ponete mente al giro che fanno i mandati: gli stacca questo o quel Ministro, vanno alla Corte dei conti la quale se ha delle osservazioni li rimanda, se non ne ha li registra; dopo la Corte dei conti passano al Ministero delle finanze; da questo sono mandati ai delegati del tesoro della provincia; quando sono giunti nelle province passano ad un altro controllo, perchè nelle province v'ha l'ufficio di riscontro della

Corte dei conti: da questo passano all'agente del tesoro, che ordina i pagamenti ai tesorieri di circondario, e finalmente giungono alle mani del titolare. E voi vedete che dal Ministro al titolare corrono per non so quanti uffizi.

Trattasi di pensioni? Il giro d'ufficio in questo caso è anche maggiore, perchè, chi ha titolo alla pensione, sia un vecchio messo a riposo, sia la famiglia di un impiegato defunto, bisogna prima raccogliere tutti i documenti, i quali devono passare al Ministero speciale da cui l'impiegato dipendeva; il Ministero non risolve, ma li rimette alla Corte dei conti la quale delibera se vi sia luogo o diritto alla pensione; dopo che essa ha deliberato li rimette di nuovo al Ministro, il quale emana il decreto, che egli trasmette a quello delle finanze, da cui passa al delegato del tesoro nelle province, e dopo al riscontro locale, e finalmente al titolare. E così quel padre di famiglia, quella vedova, o figli orfani, quando le cose vanno bene, tardano quattro o cinque mesi prima di riscuotere l'obolo loro dovuto per le fatiche proprie, o del marito o genitore!

Trattasi di opere da effettuare? Allora è peggio assai. Il giro è doppio e triplo.

Quando sopravviene ad un capo ufficio il bisogno improvviso di un ristauero bisogna che egli ne scriva al Ministero. Il Ministero relativo ordina la perizia, e se il lavoro ha da aver luogo per contratto privato e passa solo le 5 mila lire, questa è trasmessa al Consiglio di Stato per il suo parere; il Consiglio di Stato la rimette al Ministro il quale, se è approvata segna il decreto del contratto. Il Ministro lo passa alla Corte dei conti perchè venga registrato, e di qui va alla Finanza e quindi poi passa alla provincia, perchè si cominci il lavoro. Indirato o finito il lavoro deve essere collaudato dall'ingegnere, e comincia un altro giro, sicchè avanti che si stacchi il mandato occorre moltissimo tempo.

Tale, o signori Senatori, si è l'andamento che ha l'amministrazione colla legge della Corte dei conti e del tesoro che sono provvisoriamente in vigore. E chi non ne scorge gli inconvenienti? Lentezza inevitabile nell'amministrazione, serie numerosissima d'impiegati, e non solo di impiegati della Corte dei conti, ma di impiegati in tutti i Ministeri ed uffici subalterni da loro dipendenti; perciocchè queste operazioni importano una complicazione grandissima di corrispondenze.

Ciò riguarda il pubblico, ma i privati ne risentono un danno non meno lieve. Perciocchè per tal guisa gli stipendi rimangono in ritardo, per cui avviene in parecchi luoghi e presso certi dicasteri, che alla fine di febbraio non sono ancora pagati gli stipendi del mese di gennaio. Per tal guisa il pagamento delle note dei creditori dello Stato sono indugiate assai di più. Non v'ha dubbio adunque che questa lentezza di procedimento ingenera molti danni pubblici o privati, a cui si vuol aggiungere il malumore generale.

Nelle province si addebitano per lo più tali inconvenienti alla negligenza dei Ministri, degli impiegati superiori, alla confusione o disordine degli uffici. Io opino diversamente; la maggior parte della colpa non sta negli uomini, ma nelle cose. Sta nell'organismo, nella complicazione esagerata dell'amministrazione, sta nelle soverchie ruote che la legge della Corte dei conti e del Tesoro coi regolamenti loro hanno posto alla macchina amministrativa: le quali ruote invece di accelerarne, ne ritardano il corso. Or bene, tutto ciò avviene appunto per effetto del riscontro preventivo e del modo onde è regolato.

So che si reca l'esempio del Belgio, e si dice che in Belgio vi è il riscontro preventivo; ma, o Signori, quest'esempio non calza per noi. Dirò primieramente che nel Belgio il sistema è ordinato in guisa da riuscire molto più semplice; aggiungerò poi che il Belgio è un piccolo Stato.

Ma invece io contrappongo un esempio più confacente per l'Italia, l'esempio della Francia. La Francia è una grande nazione, e l'Italia può meglio somigliare alla Francia che non al Belgio, perchè l'Italia conta già 22 milioni di abitanti, e speriamo che presto ne conterà 26 e più ancora.

Ebbene, o signori Senatori, in Francia non v'ha riscontro preventivo. E la Francia non spingeva la centralità al più alto grado? La Francia non è ben amministrata? Il sistema parlamentare che dura colà da 50 anni, e che in certi tempi è stato così rigido inverso il Governo, non ha mai domandato il controllo preventivo.

Ora da noi le difficoltà sono anche maggiori, perchè in Francia vi è l'uniformità di stipendio, di pensioni, di aspettative; mentre invece da noi non essendo ancora avvenuta cotale unificazione, l'impaccio dei dicasteri riesce molto maggiore.

So che si possono muovere obiezioni; si può dire che in Francia abbiamo veduto, non ha guari, un grande imbarazzo finanziario; che il Governo e le Camere hanno dovuto ora riparare allo sbilancio di centinaia di milioni.

Ma se noi cerchiamo le ragioni vere di quello sbilancio, troveremo che non stanno mica nella mancanza del riscontro preventivo, ma hanno ben altra radice; nè voi ignorate quali siano queste ragioni. Le ragioni stanno nella facoltà che avevano i Ministri di domandare crediti suppletorii, addizionali, e queste facoltà hanno anche in Italia i nostri ministri e ne usano sovente.

Infatti la Francia volendo rimediare all'inconveniente dello sbilancio, non ha già stabilito il sistema del riscontro preventivo ai Ministri, ma è andata alla radice ed ha tolto addirittura ai Ministri la facoltà dei crediti suppletorii, limitandoli alle spese contemplate nel bilancio. Ma da noi vi ha l'inconveniente anche maggiore, che da vari anni non si discute il bilancio in tempo debito: da più anni ancora non si rivede dalle Camere l'assesto finale dei conti.

E qui da noi la contraddizione salta maggiormente

agli occhi, quando si consideri al rigore usato nelle minuzie delle spese di poche lire o soldi, nell'amministrazione di dettaglio; e poi nella correttezza o mancanza di riscontro serio nei decreti di spese addizionali o suppletorie, che trascendono le decine di milioni.

Signori Senatori! Non vi ha dubbio che il reggimento costituzionale si poggia specialmente sull'equilibrio, sul contrappeso, sul riscontro. Queste sono le basi cardinali del Governo costituzionale. Ma questo sistema può facilmente cadere in due errori, che noi dobbiamo studiarci di evitare.

L'uno sta nell'esagerare la diffidenza; perchè così si sposta la responsabilità dei capi d'ufficio trasportandola ad impiegati subalterni del Governo centrale. Così si ingenera l'umiliazione da un lato; dall'altro si cade nel ridicolo, come quando non si accettano per buone le prove giustificative di minute spese dei direttori degli stabilimenti, se non sono firmate dagli inservienti loro.

Il secondo errore sta nell'occuparsi del dettaglio minuto trascurando il grave ed essenziale. Perchè da un lato si cade nella pedanteria, come quando si ritornano più di una volta le note, per qualche errore di una lira e di pochi soldi. Dall'altro lato si aggrava lo Stato di dispendi enormi per una congerie indispensabile di impiegati. Dopo di ciò, io domando quali sono poi i grandi inconvenienti che nascerebbero da un poco di correttezza, e di fiducia, dall'abbandonare in tutto od in parte il sistema del riscontro preventivo?

Non mi dissimulo, che lo Stato potrà scapitare di qualche partita, può accadere qualche inavvertenza, si può commettere qualche piccola frode. Ma il danno che ne conseguirebbe compensa la spesa? Se mettiamo di fronte la spesa che importa la burocrazia a motivo del controllo preventivo, e non tanto la spesa della Corte dei conti, ma quella altresì degli altri Ministeri, dei dicasteri da loro dipendenti, vedremo che forse la perdita non compensa il guadagno.

Vi hanno, o Signori, tre enormi dispendi del bilancio dello Stato, e sono il *debito pubblico*, l'*armata*, la *burocrazia*. I frutti del debito pubblico non possiamo toccare, perchè di sacro dovere, e vincolati dalla fede internazionale. L'armata è il baluardo della nostra indipendenza; e finchè l'Europa dura nel presente sistema, e noi abbiamo da riconquistare la patria nostra tutta intera, non possiamo raccorciare il costo dell'esercito. Ma non è così della burocrazia. Vogliamo noi estendere o diminuire le spese? Se noi contiamo il numero degli impiegati siano in ufficio o siano in aspettativa o in disponibilità o in riposo, che fruiscono assegni dallo Stato, ci sarà dato di rilevare quanto strabocchevole sia la parte che vive a carico dell'altra parte della popolazione.

L'altro giorno il Senatore Di Revel domandava al Ministro delle finanze lo specchio degli impiegati in disponibilità od in aspettativa, appunto perchè voleva farsi ragione del numero grande di essi. Ora che diremo poi

del numero complessivo degli impiegati del Regno d'Italia? Ma se il numero complessivo è già grandissimo; noi con questa legge l'aumenteremo di lunga mano.

Conchiudendo dirò che l'importante per me si è di collocare ogni cosa al suo posto, ogni ufficio al suo rango. Quindi: il grande e solenne riscontro del preventivo e del consuntivo al Parlamento che rappresenta tutti i contribuenti della nazione; la grande responsabilità dell'amministrazione e delle spese secondo i bilanci votati a tempo, ai Ministri, che debbono per la dignità loro restare indipendenti da controllo minuto e quotidiano, quando hanno l'obbligo del reso-conto finale; al Consiglio di Stato la compilazione degli schemi di legge, perchè quando il Consiglio di Stato si occupi di tali compilazioni, credo che le leggi organiche verrebbero al Parlamento molto meglio assestate, ed il Parlamento non avrebbe a ritoccarle ed emendarle in tante guise, e con discapito della sintesi, omogeneità e coerenza loro; alla Corte dei conti il gran sindacato sullo assesto del bilancio, sulla revisione del conto finale.

Ma se invece il Parlamento non esamina il bilancio

a tempo opportuno: se i Ministri sono sorvegliati quotidianamente nei dettagli, e poi hanno la facoltà dei crediti straordinari e suppletori; se essi sono sorvegliati nelle spese di pochi soldi e poi hanno facoltà di aprire crediti supplementari di parecchi milioni; se il Consiglio di Stato è condannato a dettagli minuti e parziali dei dubbi e dei quesiti, anzi che occuparsi delle grandi leggi che occorrono al paese; se la Corte dei conti anzichè avere il gran sindacato dei conti si opprime sotto il peso del riscontro preventivo, parziale e minuto; sapete allora in che si risolvono le garanzie, i riscontri, le cautele? In un gran consumo di tempo, in spese inutili ed enormi a carico dello Stato, in una vera delusione.

Presidente. Il Senato non è più in numero, non possiamo continuare.

Se il Senato lo approva domani al tocco ci sarà riunione negli uffizi per l'esame dei progetti di legge stati distribuiti; alle ore 2 seduta pubblica per la continuazione della discussione del presente progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).